

Le valutazioni di impatto e clima acustico: un bilancio a dieci anni dall'emanazione della Legge quadro 447/95

Callegari, A.¹, Poli, M.², Zanelli, C.¹

(1) ARPA Emilia Romagna – Sez. Prov. di Piacenza, Via XXI Aprile 48, 29100 Piacenza (PC),
acallegari@arpa.emr.it, czanelli@arpa.emr.it

(2) ARPA Emilia Romagna – Sez. Prov. di Reggio Emilia, Via Amendola 2, 42100 Reggio Emilia (RE)
mpoli@arpa.emr.it

Riassunto

Le valutazioni di impatto e clima acustico hanno assunto una precisa connotazione dal punto di vista giuridico con l'emanazione della Legge quadro sull'inquinamento acustico, L n. 447/95, che ne prevede esplicitamente la predisposizione in una ben definita serie di circostanze, demandando alle Regioni la definizione dei criteri con cui tali valutazioni debbano essere prodotte.

A distanza di dieci anni ancora diverse Regioni devono emanare le specifiche normative in tema di inquinamento acustico; in alcuni casi si è invece proceduto anche a definire in modo dettagliato i contenuti delle valutazioni in oggetto e le modalità di predisposizione e presentazione delle stesse.

Nel caso specifico dell'Emilia-Romagna, a seguito della pubblicazione della LR 15/01, la Regione ha provveduto all'emanazione dei criteri richiesti (DGR 673/04), perseguendo l'obiettivo di disciplinare adeguatamente una materia nella quale si sovrappongono, e talvolta contrastano, istanze di semplificazione amministrativa con reali necessità di valutare i possibili impatti negativi di nuove opere di tipologia estremamente eterogenea.

Sulla base delle esperienze acquisite con l'entrata in vigore della DGR 673/04, è interessante sottolineare gli aspetti innovativi, ma anche le eventuali carenze, del documento regionale, come pure cercare di comprendere quale sia stata la risposta e la reazione a livello territoriale, anche in termini di rapporti con le Amministrazioni Comunali e con i tecnici competenti che redigono le valutazioni.

A) LA SITUAZIONE NAZIONALE

Fin dalla pubblicazione nel 1991 del ben noto DPCM 01/03/91 [1], è emersa l'esigenza di affrontare il problema acustico non solo in termini di vigilanza e risanamento, ma soprattutto in termini di prevenzione. Quattro anni dopo, con l'entrata in vigore della Legge quadro 447/95 [2] è iniziato un deciso approccio a tale importante aspetto, volto anche a colmare una certa carenza legislativa: la tradizionale normativa statale riguardante la Valutazione di Impatto Ambientale, infatti, non risultava - né risulta ancor oggi - sufficiente ad affrontare la prevenzione dall'inquinamento acustico in modo capillare e diffuso, giacché riferita nella sostanza esclusivamente a grandi opere.

L'art. 8 della Legge quadro costituisce dunque, in questo contesto, una vera novità, assegnando ai Comuni la potestà di richiedere valutazioni preventive su un gran numero di opere precedentemente trascurate, ma lasciando tuttavia alla buona volontà dei funzionari l'applicazione o meno di tali richieste documentali e preventive all'interno degli iter approvativi, frequentemente le autorizzazioni edilizie.

La Legge 447/95 prevedeva che fosse compito specifico delle Regioni definire con legge i criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto / clima acustico: a distanza di dieci anni ancora diverse Regioni devono emanare le specifiche normative in tema di inquinamento acustico. In alcuni casi (tab. 1) si è invece proceduto a definire in modo dettagliato i contenuti delle valutazioni in oggetto e le modalità di predisposizione e presentazione delle stesse, secondo criteri diversi e peculiari, che tengono conto talora anche del quadro normativo vigente a livello locale in tema di valutazione di impatto ambientale e di rilascio delle concessioni/autorizzazioni edilizie.

In generale, si può osservare come in tutti i criteri emanati sia stata operata un'ovvia distinzione di contenuti per le due tipologie di documentazione (impatto acustico e clima acustico), in relazione ai diversi obiettivi che ci si prefigge di raggiungere con tali valutazioni.

Pur considerando che il ricorso allo strumento preventivo della valutazione di impatto acustico e di clima acustico è sancito dalla norma nazionale e che i contenuti minimi necessari sono patrimonio comune e devono far parte delle conoscenze di base dei tecnici competenti in acustica, la mancata definizione, da parte di molte Regioni, dei criteri per la predisposizione di tale documentazione, se da un lato testimonia dell'insufficiente attenzione delle Amministrazioni al tema, dall'altro lascia un vuoto legislativo che può facilmente costituire un pretesto ed un'attenuante per committenti e progettisti per ignorare le problematiche acustiche.

B) LA DELIBERA DI GIUNTA N. 673/04 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

A seguito dell'emanazione della Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" [3] e precisamente con riferimento all'articolo 10 in cui si prevede

l'individuazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto, con l'emanazione della DGR 14 aprile 2004 n. 673 [4] (denominata nel seguito semplicemente "Direttiva") alla definizione di detti criteri, perseguendo l'obiettivo di disciplinare adeguatamente una materia nella quale si sovrappongono, e talvolta contrastano, istanze di semplificazione amministrativa con reali necessità di valutare i possibili impatti negativi di nuove opere di tipologia estremamente eterogenea.

Tabella 1 – Normativa regionale in tema di valutazioni di impatto/clima acustico

Regione / Provincia A.	Leggi Regionali e direttive applicative emanate o previste in tema di valutazioni di impatto/clima acustico
Piemonte	Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico (LR 52 del 20/10/00)
	<i>Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico</i> (DGR 9-11616 del 02/02/04) <i>Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico</i> (DGR 46-14762 del 14/02/05)
Lombardia	Norme in materia di inquinamento acustico (LR 13 del 10/08/01)
	<i>Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico</i> (DGR VII/8313 del 08/03/02)
Veneto	Norme in materia di inquinamento acustico (LR 21 del 10/05/99)
	<i>Criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico per le opere previste all'art. 8 della L 447/95</i> (da emanare)
Liguria	Disposizioni in materia di inquinamento acustico (LR 12 del 20/03/98)
	<i>Criteri per la redazione della documentazione per l'impatto acustico e della documentazione previsionale di clima acustico</i> (DGR 534 del 28/05/99)
Emilia Romagna	Disposizioni in materia di inquinamento acustico (LR 15 del 09/05/01)
	<i>Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi e della LR 9/5/2001, n. 15</i> (DGR 673 del 14/04/04)
Toscana	Norme in materia di inquinamento acustico (LR 89 del 01/12/98)
	<i>Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico, ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della LR 89/98</i> (DGR 788 del 13/07/99)
Umbria	Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico (LR 8 del 06/06/02)
	<i>Regolamento di attuazione della LR 8 del 06/06/02 - Regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1</i> (Titoli VII e VIII)
Marche	Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche (LR 28 del 14/11/01)
	<i>Criteri e linee guida [...] (Capitolo n. 5)</i> (DGR 896 AM/TAM del 24/06/03)
Lazio	Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione e il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (LR 18 del 03/08/01)

Occorreva inoltre confrontarsi con quanto già emanato dalla Regione stessa in materia, più generale, di procedura di verifica (screening) e di VIA (DGR 15 luglio 2002 n. 1238 [5]).

Al fine della stesura di un testo base sul quale iniziare una consultazione mirata con le associazioni di categoria per avere un testo ampiamente condiviso, la Regione ha richiesto il supporto tecnico di ARPA Emilia-Romagna; l'Agenzia ha utilizzato come punto di partenza quanto già disponibile in altri ambiti regionali, in particolare le direttive emanate dalla Regione Lombardia e dalla Regione Toscana, oltre che le bozze di documenti redatti sul tema specifico da un gruppo di lavoro del sistema agenziale.

La Direttiva, ancorché richiesta formalmente dalla LR 15/01, si è resa inoltre necessaria per chiarificare ed uniformare le procedure autorizzative a livello regionale e fornire contemporaneamente indicazioni certe ai proponenti di nuove opere aventi rilevanza per gli impatti acustici ambientali.

Il documento è stato strutturato in tre parti (capi), in modo da differenziare le richieste di carattere generale rispetto a quelle di maggiore dettaglio.

1) CRITERI GENERALI

Come per tutti i dispositivi legislativi, viene prima definito il campo d'applicazione: la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta, indipendentemente delle procedure di

valutazione di impatto ambientale, nel caso di realizzazione, modifica, o potenziamento delle seguenti opere:

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b. strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [6], e successive modificazioni;
- c. discoteche;
- d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e. impianti sportivi e ricreativi;
- f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Inoltre, la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere prodotta ed allegata alle domande per il rilascio di:

- permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
- altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al punto precedente;
- qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

È previsto che in caso di denuncia di inizio attività in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai punti precedenti, la documentazione di previsione di impatto acustico debba essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione dell'Autorità di controllo.

Qualora le opere sopra citate siano soggette alle procedure di verifica (screening) ed alla procedura di VIA, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, le disposizioni della Direttiva costituiscono riferimento tecnico per la redazione della relativa documentazione in materia di impatto acustico ed in tal senso integrano le liste di controllo per la predisposizione e per la valutazione degli elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening) e del SIA di cui alla DGR 15 luglio 2002 n° 1238 e relativi allegati.

Viene poi definito nella Direttiva l'ambito di applicazione della valutazione di clima acustico, che deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:

1. scuole e asili nido;
2. ospedali;
3. case di cura e di riposo;
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere precedentemente citate ai punti da a) ad f).

L'obiettivo che la Direttiva definisce per la documentazione di previsione di impatto acustico è quello di permettere una valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere e/o attività, indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente; la documentazione di valutazione del clima acustico deve invece consentire la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere sopra citate ai punti da 1) a 5).

Nella DGR è richiesto che la documentazione di impatto/clima acustico sia redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, ex art. 2 della L 447/95, e che, come requisito di carattere generale, ossia indipendentemente dall'opera di cui trattasi, contenga:

- a. la planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997 [7]; in carenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche sarà desunta dai criteri stabiliti dalla DGR 9 ottobre 2001, n. 2053 [8];
- b. nel caso di infrastrutture di trasporto, l'indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
- c. la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
- d. le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
- e. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
- f. la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato, corredata dei dati di input utilizzati;
- g. la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

Rispetto alla L 447/95 ed alla LR 15/01, la Direttiva introduce quale importante elemento innovativo l'obbligo di predisporre sempre la valutazione di impatto acustico per le opere indicate, indipendentemente dal fatto che siano o no soggette a procedura di VIA; una seconda importante

novità consiste nella possibilità per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, di presentare, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 [9] (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), attestante tale condizione.

Semplificazioni sono altresì ammesse per le trasformazioni e gli ampliamenti relative ad imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, purché la documentazione prevista dal sistema di gestione contenga gli elementi essenziali richiesti dalla Direttiva medesima.

2) DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Nel capo II della Direttiva vengono sviluppate le richieste specifiche, aggiuntive rispetto a quelle del capo precedente, per le diverse tipologie di sorgenti che ricadono nel campo di applicazione. Si tratta di:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- infrastrutture stradali
- infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
- impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive
- centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi
- attività a carattere temporaneo

La Direttiva, alla quale si rimanda per i dettagli, specifica tutta una serie di informazioni tecniche meglio calibrate sulla singola tipologia di attività, necessarie ad inquadrare al meglio il contesto esaminato.

L'esperienza pregressa ha inoltre suggerito di estendere la possibilità di ricorrere alla procedura semplificata anche ad altri casi (oltre ad impianti ed infrastrutture produttive), che si presentano con una certa frequenza e che, in genere, non inducono problemi di inquinamento acustico. Ecco quindi che anche per la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di pubblici esercizi e circoli privati che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative, tali cioè da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, viene riproposta la possibilità di ricorrere al sistema autocertificativo per attestare tale condizione.

Va infine sottolineato che la Direttiva prevede che l'Autorità di controllo possa richiedere al proponente, per alcune tipologie di opere (impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, impianti sportivi e ricreativi, circoli privati e pubblici esercizi), la verifica acustica sperimentale ad attività in esercizio, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

a) Particolari attività a carattere temporaneo

Nel 2002, la Regione Emilia-Romagna ha pure emanato un'altra Direttiva, la n. 45, volta a regolamentare le cosiddette "attività rumorose temporanee" già contemplate dalla L 447/95 come tipologia di attività i cui effetti peggiorativi sullo stato acustico dell'ambiente potevano essere derogati dal regime di limiti previsti per le tradizionali sorgenti sonore fisse e mobili. Il sistema autorizzativo contenuto nella DGR 45/02 [10] prevede, per taluni casi, la necessità di produrre adeguata valutazione previsionale dell'impatto acustico. Pertanto, nella DGR 673/04 sono contenuti i criteri specifici per la redazione di tale documentazione; vengono richieste, sia per i cantieri che per le manifestazioni, le seguenti informazioni:

1. planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
2. tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate nonché gli orari di funzionamento previsti; a tal fine potrà essere utilizzato il livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate ovvero sulla base di misure sperimentali relative ad analoghe attività/tecnologie;
3. stima dei livelli sonori attesi in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;
4. durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
5. misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

Nel caso delle manifestazioni vale l'ulteriore richiesta, derivante dallo specifico limite introdotto dalla DGR 45/02, di valutare i livelli di esposizione del pubblico, al fine di assicurare il rispetto di $108 \text{ dB}_{\text{ASMax}}$ in qualunque posizione accessibile.

3) VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

La documentazione per la valutazione del clima acustico deve comprendere, oltre a quanto previsto nei criteri generali:

- a. la descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti; detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata all'insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili previsti e relative pertinenze. Le misure possono altresì essere integrate con previsioni modellistiche con o senza l'ausilio di software dedicati, esplicitando comunque le metodologie, i calcoli e le procedure adottate;
- b. planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso dei locali e delle relative pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e dei parcheggi;
- c. le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di immissione sia assoluti, che differenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilità è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di mitigazione passiva dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche di tali sistemi.

C) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Un aspetto peculiare e di grande rilievo della normativa della Regione Emilia-Romagna in tema di inquinamento acustico consiste nell'aver indicato nell'integrazione fra la pianificazione acustica e la pianificazione territoriale ed urbanistica la strada da perseguire ai fini della prevenzione e del risanamento: l'obiettivo è pertanto quello di realizzare una stretta connessione con la normativa sulla tutela ed uso del territorio (L.R. n. 20/00 "legge urbanistica"), attraverso una verifica di coerenza delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica con la classificazione acustica.

In quest'ottica è chiaro che anche le valutazioni di impatto e clima acustico acquistano una fondamentale importanza al fine di impedire il verificarsi di situazioni di conflitto. L'emanazione della DGR 14 aprile 2004 n. 673 rappresenta pertanto una tappa molto importante nel completamento del quadro legislativo regionale sul rumore ambientale, della cui necessità si sentiva da tempo l'esigenza.

Nella Direttiva sono presenti istanze di semplificazione, quali ad esempio la conservazione degli atti presso il proponente in caso di Denuncia di Inizio Attività o l'autocertificazione ai sensi di legge per attività ritenute non rumorose.

Accanto a ciò sono state operate anche scelte forti ed innovative, tra le quali si ricordano:

- l'obbligo per tutti i Comuni di richiedere sempre, per le opere indicate dalla Direttiva, la valutazione di impatto acustico, indipendentemente dal fatto che l'opera sia o no soggetta a procedura di VIA;
- la possibilità di richiedere per alcune opere/attività, da parte dell'organo di controllo e in via preventiva, il collaudo acustico a lavori ultimati.

Un ulteriore aspetto che vale la pena di sottolineare in relazione al tema specifico è l'importanza del ruolo delle Amministrazioni Comunali. Se è ai Comuni, infatti, che la L. 447/95 affida il controllo amministrativo sull'inquinamento acustico (art. 9), è dai Comuni che ci si dovrebbe attendere la maggiore sensibilità ed attenzione sull'argomento. Tuttavia, è noto come nell'ambito della pianificazione territoriale ed urbanistica si sovrappongano sovente una molteplicità di interessi legittimi, ma talora contrastanti fra loro: in questo senso, purtroppo, anche la richiesta di specifiche valutazioni tecniche volte a prevenire l'insorgere di problematiche ambientali rischia di essere considerata solo come un ulteriore appesantimento burocratico. Questo può essere anche uno dei motivi per cui si è riscontrata, in genere, una certa refrattarietà da parte delle Amministrazioni Comunali ad adottare strumenti di regolamentazione del territorio come la zonizzazione acustica, o analisi preventive come le valutazioni di impatto e clima acustico.

Anche l'emanazione del DPR 142/04 [11] sull'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, non ha certamente contribuito al processo di prevenzione già avviato a scala regionale in base ai criteri stabiliti dalla DGR 2053/01 per i nuovi insediamenti/infrastrutture: in particolare per quanto riguarda eventuali nuovi insediamenti residenziali realizzati all'interno delle fasce prospicienti le infrastrutture stradali esistenti, i valori limite individuati dal decreto sono decisamente più elevati dei limiti della classe che risulterebbe propria dell'insediamento (Classe II, 55 dBA diurni e 45 dBA notturni - LAeq), mirati a preservare dal disturbo la popolazione ed a garantire la piena fruibilità delle aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

In tal senso, va ricordato che la Direttiva 2053/01 sulla classificazione acustica prevede comunque che le aree prospicienti le infrastrutture stradali primarie, come pure le ferrovie, esterne ai centri abitati siano classificate, almeno per i primi 50 m, in classe IV, classe certamente inadatta ad un uso prettamente residenziale: viene così sottolineata nella normativa regionale l'inopportunità di collocare nuove lottizzazioni/insediamenti ad esclusiva destinazione d'uso residenziale in prossimità delle infrastrutture suddette.

A due anni dall'entrata in vigore della Direttiva 673/04, volendo tracciare un bilancio relativamente alla sua applicazione, si può evidenziare che, in genere, da parte dei tecnici competenti in acustica ambientale si è avuta una risposta abbastanza soddisfacente, in quanto oltre a produrre documentazione tecnica di livello via via migliore, sono anche talora riusciti a comprendere ed a far comprendere alla committenza il vero valore aggiunto della documentazione di impatto/clima acustico, ovvero la possibilità di valutare preventivamente le implicazioni connesse e conseguenti a determinate scelte gestionali, strutturali e tecniche in ordine all'inquinamento acustico ambientale.

Si è rilevata, inoltre, assai efficace ed utile la possibilità di usufruire di un procedimento semplificato come l'autocertificazione dell'assenza di sorgenti sonore significative, alla quale i progettisti ricorrono ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni, ma al momento senza apparenti abusi.

Ad una rilettura attenta, la parte della Direttiva per cui potrebbe risultare utile un approfondimento tecnico sembra quella relativa all'ampliamento di opere, attività o insediamenti già in essere. In questi casi non è, infatti, trattato a fondo il problema di come considerare nella valutazione la parte di opera già esistente; ciò soprattutto qualora tale parte fornisca di per sé un significativo contributo alla rumorosità di zona, oppure subisca - nel caso del clima acustico - livelli elevati di rumorosità. E' tuttavia doveroso precisare che tale carenza è presente anche a monte, nella normativa nazionale, ove sarebbe in effetti risultata più che opportuna una qualche indicazione in merito, soprattutto con riferimento all'applicazione del criterio differenziale.

Un'ultima considerazione è da riservare all'assenza degli insediamenti produttivi nell'elenco delle attività di cui all'art. 8, comma 2 della L 447/95, al quale riferirsi per esigere la valutazione del clima acustico nelle istanze di nuovi insediamenti residenziali in prossimità dei medesimi; al fine di compensare tale carenza, ARPA Emilia-Romagna, in un documento interno di recente stesura relativo alle Linee Guida per l'espressione dei pareri sulle classificazioni acustiche, ha previsto di proporre alle Amministrazioni l'inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), predisposte a corredo della zonizzazione stessa, l'obbligo di redigere la valutazione suddetta anche in tale circostanza.

Bibliografia

1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/91, "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*", GU 08/03/91, serie g. n. 57.
2. Legge 26/10/95 n. 447, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", GU 30/10/95, serie g. n. 254, SO n. 125.
3. Legge Regionale 09/05/01 n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*", BUR n. 14 del 11/05/01
4. Deliberazione Giunta Regionale 14/04/04 n. 673 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9/5/2001 n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'*", BUR n. 54 del 28/04/04.
5. Deliberazione Giunta Regionale 15/07/02 n. 1238 "*Approvazione 'Direttiva Generale sull'attuazione LR n. 9/99 'Disciplina procedura Valutazione Impatto Ambientale' e delle 'Linee Guida Generali per redazione e valutazione degli elaborati per la Procedura di Verifica (Screening) e del SIA per la procedura di VIA' (art. 8, LR n. 9/99)*", BUR n. 184 del 10/10/02.
6. Decreto Legislativo 30/04/92, n. 285 "*Nuovo codice della strada*", GU 18/05/1992, serie g. n. 114, SO.
7. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97, "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", GU 01/12/97, serie g. n. 280.
8. Deliberazione Giunta Regionale 9/10/01 n. 2053 "*Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del c. 3 dell'art. 2 della LR 9/5/2001 n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'*", BUR n. 155 del 31/10/01.
9. Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/00, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", GU 20/02/01, serie g. n. 42.
10. Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/02 n. 45 "*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'*", BUR n. 30 del 20/02/02.
11. Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/04, n. 142 "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*", GU del 01/06/04, serie g. n. 127.